MIBACT-RE-CE
BILRAG55NV
Prot. N. 6025
del 8-11-2017

C.L. 28.04.00

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

MIBACT-RE-CE
REP. Decreti
08/11/2017 N° 96

REGGIA DI CASERTA

IL DIRETTORE

VISTO:

- il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" approvato con D.lgs. n. 42/2004;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29/08/2014, avente ad oggetto: "Regolamento di organizzazione del Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organizzazione indipendente di Valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89", con particolare riferimento all'art. 35;
- il D.M. del 23/12/2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il D.M. del 05/10/2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 4441 in data 19/11/2015, con cui viene affidato l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Mauro Felicori;
- i decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44, n. 156 del 21 marzo 2016 e numero 198 del 9 aprile 2016con i quali sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'Atto d'indirizzo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 16 novembre 2016, con la quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2017, con proiezione triennale 2017-2019;

CONSIDERATO che l'art. 35 del D.P.C.M. 171/2014, rubricato "Musei" prevede al comma 4 che: "il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;

……

e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;

RAVVISATA la necessità di stabilire le regole per la concessione del marchio "Reggia di Caserta" in quanto espressione dell'identità della Reggia di Caserta come unicum.

PRESO ATTO che il marchio "Reggia di Caserta" non è un marchio di qualità, ma indica la volontà dei partner di legare i propri prodotti all'immagine della Reggia, godendo del suo prestigio.

VISTA la proposta per la regolamentazione delle modalità di concessione d'uso del marchio "Reggia di Caserta" predisposta dal Responsabile Area Amministrazione, Programmazione Bilancio;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del regolamento;

Tutto quanto visto, considerato, preso atto e ritenuto

DECRETA

1. di approvare il Regolamento per la gestione del marchio " Reggia di Caserta", che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai seguenti modelli:
   - istanza di concessione d'uso del marchio "Reggia di Caserta";
   - relazione dell'oggetto dell'istanza di concessione del marchio;
2. di disporre la pubblicazione, in forma integrale, sul sito istituzionale della Reggia di Caserta *http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/* nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo: http://www.beniculturali.it/, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", per 30 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione;
4. di disporre che ogni diversa disposizione, atto o regolamento precedenti perdono efficacia dalla stessa data.

Il coordinatore Area Amministrazione,
Programmazione e Bilancio
dott. Fernando CRETA

Il Direttore
Dott. Mauro FELICORI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

REGGIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MARCHIO

"REGGIA DI CASERTA"

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Il marchio

Art. 3 Finalità del marchio

Art. 4 Titolarità e gestione del marchio

Art. 5 Beneficiari

Art. 6 Ambito di applicazione del marchio

Art. 7 Condizioni d'uso e obblighi del concessionario

Art. 8 Registro pubblico dei concessionari del marchio

Art. 9 Commissione tecnica per la Qualità e il Controllo

Art. 10 Ammonizione, sospensione e revoca del diritto d'uso del marchio

Art. 11 Rinuncia

Art. 12 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le condizioni generali e le modalità di concessione d'uso del marchio "Reggia di Caserta", adottato ufficialmente dalla Reggia di Caserta con decreto n. 96 del 8/11/2017. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di concessione e di utilizzo del marchio e ne regola la revoca e le sanzioni.

Art. 2 IL MARCHIO

Il marchio "Reggia di Caserta" esprime l'identità della Reggia di Caserta come unicum. Non è un marchio di qualità, ma indica la volontà dei partner di legare i propri prodotti all'immagine della Reggia, godendo del suo prestigio. La rappresentazione grafica del brand, la sua descrizione e le modalità di applicazione digitale sono quelle concordate ed approvate dalla Reggia di Caserta. Il marchio sarà registrato.

Art. 3 FINALITÀ DEL MARCHIO

Gli obiettivi dell'introduzione del marchio sono i seguenti:

- accrescere la visibilità e le potenzialità della Reggia di Caserta;
- promuovere visivamente ciò che rappresenta la Reggia di Caserta;
- sostenere prodotti di qualità;
- supportare l'innovazione e la produzione di tipicità;
- favorire la produzione d'eccellenza;
- stimolare lo sviluppo sostenibile;
- promuovere le iniziative giovanili che mirino a collegarsi allo sviluppo della Reggia di Caserta.

La Reggia di Caserta, allo scopo di perseguire queste finalità, si impegna a sostenere, salvaguardare e promuovere la ricerca, la tutela e la promozione del patrimonio paesaggistico, storico, culturale, territoriale, geologico e tradizionale.

La Reggia di Caserta individua e detta le specifiche azioni di promozione, divulgazione e valorizzazione del proprio marchio, anche avvalendosi della collaborazione dei concessionari, in base alla propria strategia di marketing territoriale.

Art. 4 TITOLARITÀ E GESTIONE DEL MARCHIO

Unico proprietario e gestore del marchio "Reggia di Caserta" è la Reggia stessa (soggetto gestore) che verifica i requisiti per la concessione del marchio, predispone gli atti di concessione d'uso, controlla il corretto utilizzo e l'esatta riproduzione del marchio e lo tutela secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 5 BENEFICIARI (Concessionari del Marchio)

I beneficiari della concessione d'uso del marchio "Reggia di Caserta" possono essere soggetti pubblici o privati, aziende, enti, associazioni, produttori di beni, artigiani, operatori turistici ed esercenti. I soggetti che intendono beneficiare del brand "Reggia di Caserta" possono presentare una semplice istanza alla Reggia di Caserta mediante il modulo allegato al presente regolamento. L'istanza è soggetta a concessione da parte del soggetto gestore. L'istanza di concessione può essere presentata per l'utilizzo del marchio negli ambiti di applicazione individuati nel seguente art. 6 "Ambito di applicazione del marchio". È facoltà dei concessionari promuovere forme di maggiore protezione, valorizzazione e tutela dei prodotti o dei servizi oggetto di concessione del marchio.

Art. 6 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO

Il marchio "Reggia di Caserta" può essere concesso dal soggetto gestore per identificare i seguenti prodotti:

1. Prodotti alimentari e non alimentari particolari (incluse bevande)
2. Prodotti agricoli, orticoli, geologici e forestali particolari (inclusi pietre, granaglie, sementi, piante e fiori)
3. Prodotti d'arte peculiari
4. Prodotti artigianali peculiari
5. Manifatture
6. Piatti tipici

Il marchio non può essere concesso ad attività (strutture ricettive, negozi, esercizi di vicinato) ma solo ai prodotti - purché di particolare rilievo pubblico o peculiarità - da esse realizzati. Il marchio si può applicare sui seguenti supporti:

- Materiale promozionale di prodotti che godano della concessione del marchio (etichette, manifesti, cartoline, cataloghi, insegne, cartellonistica, brochure, dépliant, inserzioni pubblicitarie, adesivi, confezioni, imballaggi, involucri, ecc.);
- Biglietti da visita e materiale di cancelleria;
- Libri, riviste, periodici connessi alla promozione della Reggia di Caserta e del suo territorio o del prodotto titolare della concessione;
- Abbigliamento, accessori, gadget, stand promozionali;
- Opere murarie, sculture, tele dipinte e qualsiasi altro supporto d'arte, purché rientrante nei criteri di applicazione e riproduzione del marchio indicati dal soggetto gestore;
- Menù di attività di somministrazione, in caso di concessione del marchio a un piatto tipico e solo in corrispondenza del piatto stesso. Nel caso di concessione del marchio al prodotto di un'attività produttiva, essa ha facoltà di riprodurre il marchio esclusivamente in associazione al prodotto per il quale è stato concesso.
- Gadget che riproducano il marchio libero – cioè senza alcuna associazione a prodotti (fatta eccezione per i prodotti del gestore). Può essere richiesta anche dai soggetti che non godano della concessione del marchio per prodotti da essi realizzati. La stampa sui gadget è a carico del richiedente (previa concessione da parte del gestore e secondo i criteri indicati dallo stesso), al quale va anche il ricavo totale sulla vendita, salvo royalties o tariffe.

Art. 7 CONCESSIONE D'USO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti che rispondono alle caratteristiche di cui all'art 5 (Beneficiari) possono richiedere alla Reggia di Caserta (soggetto gestore) la concessione d'uso del marchio in base alle norme stabilite dal presente regolamento, compilando il modulo predisposto (e allegato al presente regolamento). Esaminata l'istanza, la Reggia di Caserta, eventualmente avvalendosi di consulenze tecniche per l'Identità e il Controllo (individuate al seguente art. 9), emette un parere di merito basato sul rispetto del presente regolamento e il Direttore procede con l'atto di concessione. La Reggia di Caserta verifica periodicamente la correttezza di utilizzo del marchio sui prodotti autorizzati.

Nel caso che un proponente richieda la concessione in esclusiva del marchio ad un suo prodotto, la Reggia dispone una competizione con modalità pubbliche.

Ai fini della corretta applicazione del marchio, il concessionario deve attenersi rigorosamente alle modalità indicate dalla Reggia di Caserta. Il concessionario ha facoltà di utilizzare il marchio "Reggia di Caserta" anche in abbinamento ai propri marchi o loghi. Il concessionario NON può in nessun caso:

1. cedere la licenza, concedere in sub-licenza o disporre altrimenti del marchio "Reggia di Caserta" nei confronti di terzi;
2. utilizzare il marchio in modo parziale o con modifiche o diversificazioni che non siano state autorizzate dalla Reggia di Caserta;
3. compiere atti o omissioni che possano ledere l'immagine o la reputazione del marchio "Reggia di Caserta". Nel caso in cui il concessionario venga a conoscenza di violazioni del marchio "Reggia di Caserta" è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Reggia di Caserta.

L'uso del marchio "Reggia di Caserta" è concesso con tariffe o percentuali sul fatturato da stabilirsi ogni anno o su base pluriennale mediante decreto del Direttore, in accordo con il Concessionario. La concessione d'uso del marchio ha durata di 5 anni, salvo revoca o rinuncia, e può essere rinnovata presentando una nuova istanza di concessione. In tutte le attività di impiego del marchio il concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti oggetto di concessione d'uso del marchio. La Reggia di Caserta resta pertanto sollevata da dette responsabilità nei riguardi di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi per eventuali danni. Il concessionario è tenuto a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del marchio. Il concessionario è altresì tenuto a comunicare alla Reggia di Caserta qualsiasi variazione, modifica o miglioria apportata al prodotto o al servizio o all'iniziativa oggetto di concessione d'uso del marchio. L'utilizzo o la riproduzione del marchio per scopi diversi da quelli previsti nel presente regolamento – o comunque non preventivamente approvati per iscritto dalla Reggia di Caserta – comporta l'immediata decadenza della concessione d'uso. La Reggia di Caserta ha facoltà di perseguire legalmente – secondo quanto previsto dalla legge – coloro che utilizzeranno il marchio "Reggia di Caserta" senza preventiva concessione.

Art. 8 REGISTRO PUBBLICO DEI CONCESSIONARI DEL MARCHIO

La Reggia di Caserta istituisce il Registro Pubblico dei Concessionari del Marchio nel quale, oltre ai dati identificativi del concessionario e dei prodotti ammessi all'uso, sono contenuti gli estremi dell'atto di concessione e le note della Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo incaricata di eseguire le verifiche periodiche. Il registro garantisce la provenienza dei prodotti per i quali il marchio è stato concesso in uso. L'iscrizione al Registro ha rilevanza ai fini di accreditamento del prodotto o servizio o iniziativa e non prevede deroghe all'osservanza delle vigenti normative nei settori di riferimento.

Art. 9 COMMISSIONE TECNICA PER L'IDENTITÀ E IL CONTROLLO

Il Direttore della Reggia di Caserta nomina una Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo composta dai responsabili degli uffici competenti, di volta in volta eventualmente integrata da esperti del ramo di attività coinvolto. La Commissione ha i seguenti compiti:

- Predispone il disciplinare per ogni prodotto o servizio/iniziativa destinatario di licenza d'uso del marchio (documento che indichi al concessionario il metodo di utilizzo corretto);
- Esegue l'istruttoria della concessione d'uso del marchio.

Art. 10 AMMONIZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DEL DIRITTO D'USO DEL MARCHIO

L'ammonizione è applicata nei casi di scorrettezze lievi, cioè mancanze di conformità al regolamento che non pregiudicano l'immagine o la reputazione del marchio né le caratteristiche del prodotto o servizio o iniziativa destinatario della concessione. La sospensione è applicata per un tempo minimo di un anno nei casi di scorrettezze gravi, come:

□ utilizzo improprio del marchio;

□ rifiuto reiterato della visita di verifica della Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo senza giustificato motivo da parte del concessionario;

□ emissione di provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto delle normative vigenti relative ai prodotti o ai servizi erogati;

□ mancata correzione di una scorrettezza lieve nei tempi indicati. La revoca del diritto d'uso del marchio è applicata nei seguenti casi:

- violazioni di legge giudizialmente accertate a carico del concessionario;
- reiterata scorrettezza grave;
- mancato adempimento delle condizioni richieste dalla Commissione Tecnica per l'Identità e il Controllo;
- fallimento o cessazione dell'attività;
- utilizzo del marchio in modi illegali o fraudolenti;
- atti o omissioni che possano ledere l'immagine e la reputazione del marchio.

La revoca comporta la risoluzione immediata della concessione d'uso e la cancellazione dal Registro dei Concessionari.

Art. 11 RINUNCIA

Il soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del marchio può rinunciarvi. La comunicazione della rinuncia deve essere trasmessa alla Reggia di Caserta con lettera, fax o Posta Elettronica Certificata. A seguito della rinuncia, ogni diritto di utilizzo del marchio cessa e il soggetto viene cancellato dal Registro dei Concessionari.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto con cui viene approvato.

RELAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ISTANZA

DI CONCESSIONE DEL MARCHIO

"REGGIA DI CASERTA"

[ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE]

Il sottoscritto _____ richiede la concessione d'uso del marchio "REGGIA DI CASERTA" per i seguenti prodotti:

_____

SCHEDA DESCRITTIVA

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Con la presente il/la sottoscritto/a s'impegna ad accettare incondizionatamente il Regolamento e il Manuale d'Uso del marchio "Reggia di Caserta" in ogni sua parte.

Data _____

TIMBRO E FIRMA _____

SCHIZZI/DISEGNI CON ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL BRAND

SUI PRODOTTI PER CUI SI RICHIEDE LA CONCESSIONE